

**REGOLAMENTO INTERNO PER L'ASSEGNAZIONE DEL RISTORNO IN COOPERATIVA CON
SCAMBIO MUTUALISTICO DI LAVORO**

**REGOLAMENTO PER IL RISTORNO AI SOCI LAVORATORI DI TREOTTOUNO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

Art. 1 - NATURA DEL RISTORNO

Il ristoro cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva per il Socio Lavoratore, in considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con la cooperativa.

Il socio lavoratore, in particolare, con il proprio apporto, concorre a creare le condizioni di efficienza organizzativa e del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare l'utile di esercizio.

Il ristoro cooperativo, pertanto, costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali nella continuità dell'occupazione dei lavoratori soci, secondo quanto affermato negli scopi sociali della cooperativa e come storicamente inteso nella cooperazione di lavoro in generale.

L'ammissione a socio di Treottouno Società Cooperativa Sociale Onlus rappresenta, nello specifico, un punto di arrivo per quei lavoratori meritevoli che abbiano dato prova di capacità, di rendimento ed autodisciplina sul lavoro, nonché di lealtà comportamentale.

Il ristoro, come beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico di lavoro, per volontà dei soci, deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra tutti i lavoratori, con valorizzazione specifica della quantità e qualità dell'apporto lavorativo imputabile a ciascuno di essi.

Art. 2 - CRITERI DI CALCOLO DEL RISTORNO

Il primo comma dell'art. 2545-sexies, stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Il presente regolamento, pertanto, in applicazione di quanto previsto all' art. 20 dello Statuto Sociale, disciplina criteri e modalità di corresponsione dell'eventuale ristoro spettante ai Soci lavoratori di cui all' art. 3, comma 2, lett. b) della Legge 3 aprile 2001, n. 142, costituente normativa speciale in materia.

Lo statuto di Treottouno Società Cooperativa Sociale Onlus, in particolare, al fine di rendere maggiormente articolata e flessibile la previsione del ristoro, anche in considerazione delle esigenze mutevoli nel tempo, delle differenti situazioni economiche, finanziarie e di mercato che potranno verificarsi in futuro, riporta i criteri generali per l'assegnazione di tale erogazione economica, rinviando all'apposito regolamento interno la disciplina dettagliata dei medesimi.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lett. b), della citata legge 142/2001, infatti, l'assemblea può deliberare, tra gli altri trattamenti economici a favore del socio, un ristorno non superiore al 30% dei trattamenti retributivi spettanti al socio lavoratore medesimo.

Di seguito, pertanto, vengono riprodotti i criteri di ripartizione del ristorno ai soci, così determinati per volere dell'assemblea.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità di scambi mutualistici e precisamente in base alle retribuzioni complessivamente corrisposte ad ogni socio per il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa.

Il ristorno è attribuito ai soci presenti in cooperativa alla data del 31 dicembre.

Per determinare la retribuzione complessivamente corrisposta ad ogni socio si prende in considerazione l'imponibile previdenziale complessivo dell'anno di riferimento ovvero la frazione di anno interessata dal rapporto associativo con scambio mutualistico, escluse le spettanze afferenti alle ore di ferie e permessi goduti. Alla somma così determinata vanno detratte anche le somme aventi natura diversa della retribuzione, per la parte a carico del datore di lavoro, erogate in assenza di effettiva prestazione lavorativa (infortuni, malattia, 13esima, festività, congedi per maternità, congedi parentali (es. Legge 104), congedi matrimoniali, permessi per studenti lavoratori, altri permessi ed assenze retribuiti per varie circostanze quali elettorali, sindacali, mancato preavviso e permessi non goduti).

Sostanzialmente non deve concorrere a formare la retribuzione (valore dello scambio mutualistico) qualunque somma venga erogata al socio lavoratore dalla cooperativa in assenza di conferimento di lavoro.

Determinato così il valore dello scambio mutualistico del singolo socio lavoratore, si procede alla determinazione dei residui di bilancio dai quali attingere il ristorno sulla base dello schema approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Dm 12 giugno 2017, con particolare riferimento alla **scheda controllo per la verifica dei ristorni** riportata nell'allegato verbale di revisione. L'importo così ottenuto deve a sua volta essere scomposto proporzionalmente alla percentuale di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c.

Il residuo di utile come sopra determinato, afferente alla percentuale dello scambio mutualistico, rappresenta la somma massima erogabile a titolo di ristorno. Resta comunque salvo il limite massimo di ristorno erogabile singolarmente per socio, pari al 30% dei trattamenti retributivi complessivi, di cui all'art. 3 della Legge 142/2001 e successive modifiche ed integrazioni, determinati con le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 3 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL RISTORNO

Le modalità e i termini di erogazione del ristorno saranno deliberate dall'assemblea sociale ordinaria dei soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nelle seguenti forme:

- 1) integrazione alla retribuzione spettante;
- 2) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 2525 del codice civile;

- 3) distribuzione gratuita dei titoli di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- 4) ogni eventuale altra forma consentita dalla legge.

L'assegnazione del ristorno ai soci avverrà mediante distribuzione ai soci medesimi di una quota dell'utile netto di esercizio.

Art. 4 - RISTORNI NON ASSEGNATI

Le somme destinate a ristorno dall' Assemblea, ai sensi del presente Regolamento, e per qualsiasi ragione non erogate saranno devolute:

- alla Riserva Straordinaria, se tali ristorni erano stati assegnati mediante distribuzione ai soci medesimi di una quota dell'utile netto di esercizio;

Art. 5 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DECORRENZA

Il presente regolamento è stato deliberato dall' Assemblea dei Soci del 06 giugno 2023.

Esso si applica a partire dalla destinazione degli utili riferiti all' esercizio 2022.